

IL CASO: ACQUISTO BENI DA SAN MARINO E DETRAZIONE IVA

Dal 1° luglio 2022, salvo poche eccezioni¹, anche le forniture di beni da fornitori di San Marino ad operatori cessionari residenti in Italia devono essere documentata da fatture emesse **in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)** già noto per la fatturazione fra residenti in Italia². Lo prevede il Provvedimento AdE 05/08/2021 n. 211273 in attuazione del D.M. 21/6/2021 e dell'articolo 12 del D.L. 34/2019 e in conformità agli accordi raggiunti dall'Italia con la Repubblica di San Marino e al relativo decreto delegato n. 147/2021. Gli adempimenti che il cessionario nazionale deve porre in essere sono puntualmente delineati nella normativa suddetta fermo restando che **per un caso** (vedi caso 2B nella tabella in calce) nei prossimi mesi verranno introdotte novità procedurali (nuovo tipo documento).

Nell'evidenziare che la fatturazione elettronica fra i due Stati è già ammessa dal 1° ottobre 2021 proponiamo l'analisi del seguente caso **al fine di evidenziare che** (a differenza di ciò che avviene per le fatture interne) **la detrazione dell'Iva** addebitata dal fornitore di San Marino con la fattura elettronica (caso 1A) **soggiace ad ulteriori condizioni particolari**.

Il caso

Quesito: In data 26/05/2022 abbiamo ricevuto fattura elettronica del 23/05/2022, con addebito dell'Iva, da un nostro fornitore di San Marino **per la fornitura di beni**. La fattura risulta validata dall'Agenzia delle entrate in data 7/06/2022. Come dobbiamo comportarci per la detrazione dell'Iva? In quale mese va annotata la fattura in questione?

Fatture elettroniche e altri dati IVA

RSSMRA70T02E970I

Documento n. 1248 del 23/05/2022

Dettaglio Documenti inviato dal Fornitore nel flusso con identificativo SdI/file 6390772565 (stato SdI/file: Consegnata) posizione n. 1 del 25/05/2022 Fattura consegnata il 26/05/2022 Tipo documento: Fattura Stato: emessa				
☒ Fattura elettronica tra privati elaborata correttamente da SdI.				
San Marino Esito: Fattura validata Data esito: 07/06/2022				
Fornitore ... omissis ...				
Cliente ... omissis ...				
Dati contabili della fattura				
Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Natura	Esigibilità Iva
1.950,00 €	22,00 %	429,00 €		IVA ad esigibilità immediata
Totale: 1.950,00 €		Totale: 429,00 €		

 Identificativo SdI/file **6390772565** del 25/05/2022

¹ Vedi caso 1B e 2B nella tabella in calce.

² Si evidenzia che dalla medesima data entra in vigore anche l'obbligo di fatturazione elettronica dall'Italia verso gli operatori di San Marino per le cessioni non imponibili articolo 71 del DPR 633/72 (N3.3).

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

Risposta

Com'è noto la detrazione Iva è esercitabile, secondo i canoni comunitari³, alla duplice condizione che: (i) l'imposta sia esigibile ossia relativa ad operazioni effettuate (art.167 Direttiva 2006/112/CE); (ii) che le stesse risultino documentate dal **possesso di una regolare fattura** ovvero, per le importazioni, di un documento (i.e. bolletta doganale) che comprovi l'importazione (art. 178 Direttiva, cit). È altresì noto (battaglia di Confimi industria e ANC) che ai fini della detrazione nel mese di effettuazione è sufficiente che il possesso (arrivo) del documento di acquisto si perfezioni entro il 15 del mese successivo, fatta eccezione per quelli relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente (art. 1 DPR 100/98 come modificato dal D.L 119/2018). Gli acquisti di beni da San Marino rappresentano importazioni, ancorché la procedura non sia quella classica (bolletta doganale) delle importazioni da paesi extra UE ma sia per l'appunto disciplinata dalle norme citate in premessa.

Per il caso in analisi (fattura elettronica emessa dal fornitore di San Marino con addebito dell'Iva italiana che il fornitore di San Marino riscuote dall'azienda cessionaria italiana e viene versata dal fornitore stesso all'Ufficio tributario di San Marino, entro 15 gg, con riversamento di quest'ultimo all'AdE italiana (Ufficio di Pesaro-Urbino). Effettuati i relativi riscontri l'AdE convalida la fattura elettronica e l'esito è visualizzabile dal cessionario sul **portale Fatture & Corrispettivi**, come previsto dall'articolo 7 del D.M. 21/6/2021 (e dal Prov. AdE 211273/2021 § 4.1). La norma citata prevede altresì che il cessionario

"da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972"

Ciò premesso, per rispondere al primo quesito, il cessionario potrà quindi operare la detrazione a partire **dal 07/06/2022 e al più tardi con la dichiarazione annuale relativa all'anno 2022** (combinato disposto articolo 19 e articolo 25 del DPR 633/72).

Per il caso specifico, poiché la fattura del 23 maggio oltre a risultare consegnata entro il 15/06 (il 26/05) risulta anche validata entro tale data (il 07/06), dovrebbe essere applicabile la regola (che comunque è una facoltà) della retro imputazione prevista (11 mesi su 12) dal citato DPR 100/98. Retro imputazione che indubbiamente non sarebbe invece possibile laddove la validazione fosse avvenuta successivamente al 15 giugno.

Considerato tuttavia che il caso rappresenta un'importazione e che per le importazioni l'esigibilità è notoriamente riconducibile all'accettazione della bolletta doganale (e in questo caso la validazione della FE potrebbe essere vista come tale) è ragionevole, in mancanza di posizioni ufficiali, suggerire di **operare la detrazione solo a partire dal mese di validazione** della fattura da parte dell'AdE (nel nostro caso giugno).

Per quanto riguarda i termini di annotazione, rispondendo così al secondo quesito, si precisa che non c'è un termine perentorio per l'annotazione degli acquisti/importazioni con Iva esposta⁴; il termine è infatti legato all'esercizio del diritto alla detrazione. Pertanto se, nel caso in analisi, si propende per la detrazione nel mese di giugno, la fattura andrà annotata entro il termine di liquidazione di giugno ovvero il 16 luglio per i mensili e 20 agosto per i trimestrali. Ai fini Iva non è quindi necessario registrare la fattura a maggio (mese di arrivo) e sospendere la detrazione fino a giugno (mese di validazione); si può registrarla direttamente a giugno (oppure nei mesi successivi laddove si fruisca solo successivamente della detrazione).

Si precisa infine che diverso è il caso in cui il fornitore di San Marino (caso 2/A tavola a seguire) emette fattura elettronica senza addebito dell'Iva poiché in tal caso il cessionario deve applicare il reverse charge ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del DPR 633/72. Riportiamo, per completezza, una tavola di sintesi delle 4 casistiche che possono coinvolgere **gli acquisti di beni** in provenienza da San Marino contemplando quindi anche le ipotesi

³ Cfr. circolare AdE n. 1/E del 17/1/2018.

⁴ Diverso il discorso per quelli in reverse charge.

residuali (caso 1/B e 2/B) in cui il fornitore di San Marino potrebbe ancora emettere fattura cartacea successivamente al 30/6/2022; si tratta di piccoli operatori che, avendo realizzato nell'anno precedente ricavi inferiori a euro 100.000, rimangono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica secondo le norme di San Marino (art. 18 comma 4 Decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147).

Tavola di sintesi acquisto beni da San Marino

Il caso	Adempimenti Cessionario IT	Obbligo esterometro	Note
1° Fornitore SM emette fattura elettronica con addebito Iva IT	NO RC Detrae Iva secondo misure ordinarie ma con l'avvertenza che la detrazione è però possibile solo dal momento in cui (in F&C) risulta l'esito positivo del controllo AdE Evidenzia il caso in VF28 casella 5	NO (AdE confermerà che non è richiesto)	Artt. 6, 7 , 22 DM 21/6/2021
1B Fornitore SM emette fattura cartacea con addebito Iva IT (esonerato FE art. 18 c.4 d.d. 147/2021 RSM), vidimata con datario perforato e timbrata con impronta a secco UTRSM	NO RC Detrae Iva secondo regole ordinarie Evidenzia il caso in VF28 casella 5	SI, l'acquisto va comunicato. Verrà introdotto in un nuovo codice documento (probabilmente TD28); nelle more si ritiene valido usare il TD19 annotando che l'Iva è già stata assolta dal fornitore (e senza far concorrere poste a debito nella Li.Pe.)	Artt. 9, 10 , 22 DM 21/6/2021
2A Fornitore SM emette fattura elettronica senza addebito Iva	SI RC (VJ1 DAI) (*) Detrae Iva secondo regole ordinarie Evidenzia il caso in VF28 casella 6	Letteralmente il comma 3- bis dell'articolo 1 del. D.Lgs 127/2015 esclude l'obbligo dell'esterometro in presenza di FE, ma l'AdE "desidera" la comunicazione con il TD19	Artt. 6, 8, 22 DM 21/6/2021
2B Fornitore SM emette fattura cartacea senza addebito Iva (esonerato FE art. 18 c.4 d.d. 147/2021 RSM) con timbro a secco circolare UTRSM	SI RC (VJ1 DAI) Detrae Iva secondo regole ordinarie Evidenzia il caso in VF28 casella 6	SI, obbligo TD19 (imponibile, aliquota ed Iva)	Artt. 9, 11, 22 DM 21/6/2021
(*) Per applicare il RC (con relativa annotazione nel registro vendite) non è necessario attendere convalide ma basta visualizzare la fattura sul portale F&C (con provvedimento del 29/9/2021 è stato infatti modificato il Prov. 211273 del 5/8/2021 § 4.1 che originariamente richiama l'esito positivo dei controlli AdE).			

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it